

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-508	del 04/07/2012
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia alla Ditta Safety Ecotechnic S.r.l. di Bologna per la fornitura del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Importo complessivo Euro 1.930,00 + IVA 21% pari ad Euro 2.335,30 - CIG n.Z4005478D2	
Proposta	n. PDTD-2012-498 del 29/06/2012	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Belladonna Vito	

Questo giorno 04 (quattro) luglio 2012 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia alla Ditta Safety Ecotechnic S.r.l. di Bologna per la fornitura del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Importo complessivo Euro 1.930,00 + IVA 21% pari ad Euro 2.335,30 - CIG n.Z4005478D2

PREMESSO:

- che gli artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 individuano, in capo alle specifiche figure appositamente definite quali "Datore di Lavoro", "Dirigente" e "Preposto", precisi obblighi correlati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- che con D.D.G. n. 43 del 18/04/2012 sono state modificate le Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, già approvate con D.D.G. n. 43/2009;
- che con D.D.G. n. 35 del 09/04/2009, sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il Direttore Generale ha proceduto all'individuazione del soggetto che riveste il ruolo di "Datore di Lavoro" per le sedi della Direzione Tecnica di Largo Caduti del Lavoro 6 in Bologna nonché di Via Begarelli 13 in Modena, nel Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna;

PREMESSO:

- che l'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 pone in capo al "Datore di Lavoro" l'obbligo di designazione del "Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dai Rischi";

RICHIAMATI:

- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- il Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, in base al quale, per servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento della fornitura di cui trattasi;

RICHIAMATE INOLTRE:

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011. Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011. Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per il 2012.

CONSIDERATO:

- che la Ditta Safety Ecotechnic S.r.l. di Bologna è consulente dell'Area Prevenzione e Protezione della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, è figura di supporto al RSPP della RER per la redazione di procedure di sicurezza e di gestione degli appalti, nonché per le attività in ambito di sicurezza e ambiente
- che la Ditta Safety Ecotechnic S.r.l. di Bologna ha inoltre redatto il DVR relativamente agli uffici AGREA che occupano i locali al 1°, 2°, 3° e parte del 4° piano dello stesso stabile in cui la Direzione Tecnica occupa il 5° e 6° piano e parte del 4° piano;
- che l'affidamento alla Safety Ecotechnic S.r.l. del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensivo della parte relativa all'assunzione del ruolo di RSPP, consente di uniformare gli standard di sicurezza e di effettuare di concerto le prove di evacuazione per l'intero edificio;
- che, pertanto, la Direzione Tecnica, con lettera prot. PGDG/2012/2918 del 06/06/2012, ha inviato alla Safety Ecotechnic S.r.l. una richiesta di offerta con allegato capitolato d'onori, che si allegano sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, relativamente all'assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per il periodo di sei mesi;
- che la Safety Ecotechnic S.r.l., in data 06/06/2012, ha inviato ad ARPA un preventivo relativo al suddetto servizio, acquisito agli atti con PGDG/2012/2943, successivamente integrato con nota del 14/06/2012, acquisito agli atti con PGDG/2012/3080;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che l'offerta economica acquisita in data 14/06/2012 contempla, in particolare, i seguenti servizi, da erogarsi fino al 31/12/2012:

Assunzione del ruolo di RSPP (costo semestrale): € 800,00 + IVA;

Assistenza tecnica continuativa (impegno complessivo di 24 h): € 1.130,00 + IVA;

- che, qualora siano necessarie ore aggiuntive, la ditta ha stimato un costo orario pari ad € 55,00 euro/ora + IVA;

RITENUTO:

- che risulti, quindi, necessario ed opportuno affidare alla Ditta Safety Ecotechnic S.r.l. di Bologna il servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro comprensivo della parte relativa all'assunzione del ruolo di RSPP;
- che, in particolare, all'interno della Safety Ecotechnic S.r.l. venga individuata la figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la Direzione Tecnica di ARPA nella persona dell'ing. Lorenzo Pieri, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia, è il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità Direzionale, sulla base del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. 65 del 27/9/2010;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z4005478D2 richiesto tramite il sistema gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il rilascio del CIG in modalità semplificata ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

DETERMINA

1. di affidare direttamente in economia alla ditta Safety Ecotechnic S.r.l. di Bologna, il servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'assunzione del ruolo di RSPP e all'assistenza tecnica continuativa - in specifico in relazione alla redazione di DUVRI, fino al 31/12/2012, alle condizioni indicate nella richiesta di preventivo e nel capitolato d'onere che si allegano sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. di riconoscere alla ditta Safety Ecotehnic S.r.l., per l'esecuzione dell'incarico di cui al punto 1., un compenso di € 1.930,00 + IVA, pari a complessivi € 2.335,30 (IVA al 21% inclusa);
3. di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Direttore Generale, al Dirigente Responsabile SGI:SQE e a tutti i collaboratori della Direzione Tecnica;
4. di delegare le fasi procedurali relative all'esecuzione del contratto ed alla verifica di conformità del servizio al capitolato d'oneri, al Dott. Flavio Bonsignore;
5. di dare atto che il costo di € 2.335,30, avente natura di servizi vari appaltati (SERAP-SEVAR), relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2012, ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale della Direzione Tecnica (DIRTE-DIRTE).

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Ing. Vito Belladonna)

Bologna, 06/06/2012

Prot.PGDG/2012/ 2918

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le
Safety Ecotechnic S.r.l.
c.a. Ing. Lorenzo Pieri
Viale Felsina, 7
40139 BOLOGNA

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire via fax, entro e non oltre le **ore 13.00 del 18/06/2012**, indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna, Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro, 6, 40122 Bologna.

Fax: 051-5281261

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per i servizi richiesti (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A.** copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale firmati in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;
- C.** documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
- D.** indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore Tecnico.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI


Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Olivia Casanova tel. 051 5281208 – e-mail: ocasanova@arpa.emr.it

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi a Flavio Bonsignore tel. 051 5281200 – e-mail: fbonsignore@arpa.emr.it

Documenti allegati:

1. Capitolato speciale;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000;
3. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Vito Belladonna)



<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Direzione Tecnica di Arpa</p>	<p>Pag. 1 di 5</p>
---------------------------------------	---	--------------------

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Direzione Tecnica di Arpa, come più precisamente dettagliato nel seguito:

1. assunzione del ruolo di RSPP;
2. assistenza tecnica continuativa in particolare in relazione alla formulazione del parere dell'RSPP nelle procedure d'acquisto ed alla redazione di DUVRI;

Il servizio riguarda la sede della Direzione Tecnica di via Largo Caduti del Lavoro 6 a Bologna e la sede decentrata di via Begarelli 13, Modena.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio dalla data della conferma ordine e fino al 31/12/2012.

Il Fornitore si impegna a fornire il parere RSPP riferito alle procedure d'acquisto nel termine massimo di 72 h dall'invio da parte di Arpa del materiale necessario alla formulazione del parere.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Direzione Tecnica di Arpa	
		Pag. 2 di 5

- tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
 6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle attività di cui al punto 1 verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Direzione Tecnica di Arpa	
		Pag. 3 di 5

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 . Fatturazione e pagamenti

La fattura, da emettersi al positivo espletamento del dovrà:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG;
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Direzione Tecnica di Arpa	
		Pag. 4 di 5

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Direzione Tecnica di Arpa	
		Pag. 5 di 5

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto


Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 15 – Foro competente.


Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 5 *Penali*, 6 *Prezzi*, art. 7 *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 8 *Fatturazione e pagamenti*, 9 *Brevetti e royalties*, 10 *Risoluzione del contratto*, 11 *Recesso*, 12 *Cessione di contratto e di credito*, 13 *Subappalto*, 14 *Spese ed oneri contrattuali*, 15 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2012-498 del 29/06/2012

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia alla Ditta Safety Ecotechnic S.r.l. di Bologna per la fornitura del servizio di assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Importo complessivo Euro 1.930,00 + IVA 21% pari ad Euro 2.335,30 - CIG n.Z4005478D2

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 03/07/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
